

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3081

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OSSICINI e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1991

Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno

ONOREVOLI SENATORI. – Non avremmo scelto di intervenire in una materia di carattere istituzionale, lontana dalle competenze proprie della nostra specifica formazione professionale e politica, se gli eventi degli ultimi mesi non ci avessero rafforzato nella consapevolezza del rischio che oggi si corre in direzione di una grave involuzione, a tutti i livelli, della situazione politica italiana. D'altra parte non vediamo per quale motivo dovrebbero essere presi oggi in esame più o meno profondi sconvolgimenti dell'attuale assetto costituzionale, nel momento in cui il Paese è costretto a constatare che ciò che non funziona (o non funziona a dovere) non è certo la vigente Costituzione, che non ha perduto la sua

elevata connotazione sociale e resta pur sempre un forte baluardo contro ogni tentativo di sovvertire o limitare – anche surrettiziamente – il sistema democratico, ma principalmente il complesso normativo (non indicato nella Costituzione) che presiede alla formazione di una maggioranza capace di governare, che abbia alle spalle un chiaro sostegno popolare espresso anche nei confronti delle alleanze e degli uomini che dovranno guidarla. In altri termini, quelle che a nostro avviso debbono essere modificate in primo luogo (per giudicare poi se la Costituzione è ancora valida o no) sono le vigenti leggi elettorali, che, anche per quelli che potrebbero sembrare aspetti soltanto marginali di un

sistema tecnico per la formazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, vengono ad assumere invece importanza politica determinante, se si vuole assicurare un più incisivo e partecipato rapporto democratico fra elettorato e rappresentanza parlamentare (e tra questo e l'Esecutivo) nonchè, soprattutto, garantire maggiore stabilità ed efficienza all'Esecutivo medesimo nella sua azione di governo. Le riforme costituzionali sono un'altra cosa; esse hanno sempre - si voglia o no - un valore «storico» e come tali non possono essere affrontate nel meschino clima di litigiosità e diffidenza che si è oggi determinato (le cui cause non vogliamo qui approfondire), nel quale potrebbero prevalere spinte di convenienza elettorale e addirittura personaliste. Ben altro fu lo spirito che animò i costituenti che dettero vita alla prima Costituzione repubblicana, il cui respiro, veramente storico, abbiamo tutti il dovere di non mandare disperso!

La proposta che viene ora inoltrata per la riforma del sistema di elezione del Senato (in pari data è stata inoltrata analoga proposta per la Camera) tiene fermi gli obiettivi cui si è genericamente fatto cenno e, per certi aspetti, si pone come soluzione ponte fra le molte altre, anche recentemente enunciate, che intendono riaffermare la preminenza del Parlamento. In essa, peraltro, viene introdotto un criterio del tutto nuovo nell'espressione del voto popolare (il «voto di convergenza»), del tutto innovatore rispetto agli altri sistemi proposti o già vigenti; criterio che è stato scelto nell'intento di dare - secondo un'esigenza pressochè universalmente riconosciuta - un maggior peso al voto dell'elettorato per la formazione delle coalizioni e dei Governi, mantenendo tuttavia gli elementi distintivi della nostra democrazia rappresentativa.

Tale scelta (che si fonde organicamente ed in modo caratterizzante con le altre della proposta, come si dirà in seguito) è stata operata sulla base delle seguenti principali considerazioni. L'attuale situazione politica italiana non consentirà - certamente ancora per un lungo periodo - la formazione di un Esecutivo se non attraver-

so la coalizione tra due o più partiti o forze politiche concorrenti. Quarantacinque anni di esperienza democratica hanno dimostrato, peraltro, la grande difficoltà per le stesse forze politiche di realizzare coalizioni di governo proponibili all'elettorato prima delle definitive consultazioni elettorali. L'elettore italiano, di fronte all'elevata esistente competitività fra i partiti, che spesso trascende i limiti imposti da un corretto gioco democratico, si trova in grave difficoltà allorchè gli viene chiesta la fiducia in una coalizione, per la quale non ha espresso alcun parere, che gli viene proposta con tutti gli aspetti di un compromesso precario; quando ciò è stato fatto in passato, l'elettorato ha dimostrato di non gradire tali imposizioni. Ed è difficile pensare che possa avvenire oggi il contrario, sulla base di programmi precostituiti, forzatamente generici, che ognuno sa bene essere il risultato di una mediazione politica concordata in vista di una imminenza (e di un interesse) elettorale e quindi non troppo valida per costituire un fondamento per il lungo periodo dell'intera legislatura (in una situazione politica, nazionale ed internazionale, in continua evoluzione), ove siano fissate le indispensabili priorità degli interventi proposti ed almeno i più importanti indirizzi attuativi.

Queste considerazioni - già svolte nel disegno di legge riguardante la Camera (atto Senato n. 3080) - hanno piena validità anche per l'elezione del Senato, ove il rapporto tra l'elettore ed il candidato (anche se collegato in gruppi) è più diretto. Infatti, se si prende atto che l'elettore non vota tanto un programma (più o meno realistico) quanto gli uomini (ed i gruppi) che lo propongono, dei quali conosce ed è in grado di giudicare la probità e gli indirizzi politici di fondo, e quindi la capacità di mediare ed attuare le soluzioni che si dovranno proporre, in ordine ai problemi già noti ed a quelli che si porranno nel corso della legislatura; se all'elettore deve esser chiesto un voto fiduciario nei confronti degli uomini proposti dai partiti, cioè di quelli che dovranno, in nome del popolo sovrano, dar vita

all'Esecutivo che governerà, sulla base di alleanze da formare e con le inevitabili mediazioni che si renderanno necessarie; se si riconosce che tutto questo ha un fondamento di verità, perchè non consentire a quello stesso elettore (non certo obbligarlo) di suggerire al proprio candidato, in sede di voto, una possibile convergenza in una coalizione con un altro gruppo di candidati, coalizione che lo stesso elettore sarà poi chiamato a votare al secondo turno?

È certo che in tal modo il voto popolare - al termine dell'intera tornata elettorale - risulterà più compiutamente espresso, avendo l'elettore la possibilità, al secondo turno, di confermare o meno la sua preferenza per l'effettiva coalizione che i candidati ed i partiti, interpretando più o meno correttamente la precedente indicazione popolare, avranno deciso di proporre per la formazione di una maggioranza. Se si considera che lo stesso elettore (come è previsto nel già richiamato disegno di legge n. 3080) avrà - sempre al secondo turno delle elezioni per la Camera - la possibilità di indicare anche il Presidente del Consiglio dei ministri preferito tra quelli candidati dalla coalizione votata, non si vede in quale altro modo potrebbe ipotizzarsi un maggior peso della partecipazione popolare alla formazione di Esecutivi stabili, capaci di governare per l'intera legislatura.

Il disegno di legge proposto non contiene alcuna norma in contrasto con la vigente Costituzione. È per rispettare questa esigenza che nel testo presentato non è prevista la riduzione del numero dei componenti il Senato; riduzione che pur si ritiene opportuna e che potrà essere riproposta in un secondo tempo.

Per quanto riguarda l'articolazione del disegno di legge proposto c'è da osservare che, mentre quello relativo alla Camera contiene una totale riscrittura degli articoli dei primi quattro titoli del testo unico vigente, riguardanti le disposizioni generali ed il primo turno elettorale, e soltanto per il secondo (e le conseguenti armonizzazioni connesse con il primo turno) conferisce delega al Governo ad emanare un nuovo

testo unico integrato e modificato sulla base di precise indicazioni, il presente disegno di legge per il Senato, invece, dà la delega al Governo per una totale riscrittura dell'intero testo della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni (che non si presta a modifiche ed integrazioni parziali), ma sempre sulla base di precise ed ineludibili prescrizioni contenute negli articoli del disegno di legge stesso. La delega prescrive poi anche di armonizzare i due nuovi testi, per la Camera e per il Senato, nelle parti reciprocamente interferenti (due turni, voto di convergenza, coalizioni, eccetera).

Ciò premesso, il nuovo sistema proposto può essere riassunto come segue:

a) le votazioni si svolgono in due turni, ciascuno contenuto nell'arco di una sola giornata, coincidenti con quelli per l'elezione della Camera, con un intervallo di tre settimane uno dall'altro;

b) al primo turno saranno presenti, nei diversi collegi, i candidati presentati, accettati e collegati a norma della vigente legge. I collegamenti, peraltro, saranno ininfluenti agli effetti dell'elezione al primo turno;

c) l'elettore del primo turno avrà facoltà di esprimere - sulla stessa scheda, ma in un riquadro distinto e più piccolo - oltre al voto diretto per un candidato (voto obbligatorio) anche un voto di convergenza da assegnare ad un candidato diverso da quello cui è stato dato il voto diretto. Il voto di convergenza avrà il significato di indicare allo stesso candidato votato con il voto diretto la preferenza dell'elettore per un'eventuale coalizione da formare per il secondo turno; ma potrà anche essere utilizzato subito per l'elezione del senatore del collegio al primo turno, ove ricorrano le condizioni indicate alla lettera d);

d) al primo turno verrà proclamato eletto, in ciascun collegio, il candidato che avrà raggiunto il 50 per cento dei voti diretti validi espressi nel collegio stesso; oppure - se ciò non si verifichi - il candidato che, avendo raggiunto la maggioranza relativa, risulti primo anche nella graduatoria composta formata dalla somma dei voti diretti e dei voti di convergenza

ricevuti da altri elettori nel collegio medesimo, purchè detta somma sia superiore al 50 per cento dei voti diretti espressi;

e) nei collegi nei quali non sarà avvenuta la proclamazione dell'elezione al primo turno, si procederà con votazione al secondo turno, al quale saranno candidati di diritto i primi due candidati della graduatoria dei voti diretti ed i primi due della graduatoria composta di cui alla lettera d); nel caso di coincidenza di una o due posizioni nelle due graduatorie, subentreranno altrettanti candidati che seguono nella graduatoria risultante dalla somma dei voti riportati nelle due graduatorie medesime;

f) al secondo turno i candidati appartenenti ai diversi gruppi (come definiti nella vigente legge) potranno raggrupparsi in coalizioni; come pure potranno rinunciare alla candidatura, con esplicito atto, fatta salva la partecipazione - in ciascun collegio - di almeno un candidato per ciascuna coalizione, in quanto ne abbia diritto come detto alla lettera e), e di almeno due candidati nel caso che tutti gli ammessi come sopra appartengano alla stessa coalizione. In definitiva, i candidati ammessi alle votazioni del secondo turno potranno essere da un minimo di due ad un massimo di quattro;

g) al secondo turno l'elettore potrà esprimere soltanto un voto per il candidato prescelto. Le modalità per l'assegnazione dei seggi ai gruppi e raggruppamenti e per la proclamazione degli eletti, su base regionale, sono le stesse di cui all'articolo 19 della vigente legge, con l'avvertenza che per ciascun raggruppamento dovrà aversi un'unica cifra elettorale regionale ed un'unica graduatoria di tutti i candidati comunque appartenenti ai gruppi coalizzati.

Si è già detto che sia nel presente disegno di legge sia in quello per la Camera l'introduzione del voto di convergenza costituisce l'elemento più caratterizzante; ma non è superfluo far rilevare come in ambedue i casi esso si trovi a svolgere la medesima funzione di rivalutazione del peso democratico delle consultazioni senza

costituire tuttavia una inutile ripetizione imposta al corpo elettorale.

A tale proposito è sufficiente considerare che:

per ciò che riguarda il significato di indicazione della coalizione preferita, il confronto fra i comportamenti dei due corpi elettorali (mediamente più «vecchio» quello per il Senato) nell'espressione del voto di convergenza fornirà utilissime indicazioni su di un elemento molte volte sottovalutato qual è quello rappresentato dalle tendenze dell'elettorato giovanile;

per ciò che riguarda il recupero dei voti inutilizzati, questo avviene in ambedue i casi, ma in modo diverso ed aderente alle specifiche peculiarità di ciascuno dei due sistemi, proporzionale per liste e misto per collegi uninominali. Per la Camera, infatti, saranno recuperati (attraverso il voto di convergenza) i voti che andrebbero altrimenti perduti, in quanto dati a liste che non raggiungano almeno un quoziente; per il Senato, invece, saranno recuperate le espressioni di voto che resterebbero ininfluenti in quanto riferentisi a candidati che non raggiungano la maggioranza relativa.

Altri elementi qualificanti della proposta (in analogia con quella per la Camera) sono: la votazione in doppio turno (ciascuna nell'arco di una sola giornata); la possibilità di coalizione fra gruppi di candidati per le votazioni del secondo turno. Ambedue questi elementi, peraltro, sono un naturale corollario dell'introduzione del voto di convergenza: la coalizione fra gruppi viene prima suggerita - con questo voto - e poi votata dall'elettorato, che in tal modo viene messo nella condizione sia di indicare sia di confermare una scelta. Ne è logica conseguenza la divisione dell'elezione in due turni, congruamente distanziati nel tempo per dare ai gruppi di candidati la possibilità di una approfondita valutazione politica dei risultati della votazione del primo turno, per un'eventuale coalizione, nonché per consentire i tempi tecnici per la conferma (attraverso la «non rinuncia») delle candidature e la preparazione delle votazioni del secondo turno.

Per l'elezione dei senatori al secondo turno si è preferito riproporre il sistema vigente, definibile come maggioritario, ma corretto con un certo criterio di proporzionalità fra i collegi della regione. Il motivo principale di tale scelta sta nel fatto che questo sistema offre maggiori garanzie ai candidati in ordine ad eventuali sperequazioni, nel numero degli elettori iscritti e votanti, nei diversi collegi della regione. Inoltre, con la possibilità di raggruppamento in coalizioni e mediante l'esercizio della facoltà di rinuncia da parte di candidati della stessa coalizione, può essere assicurata anche alle formazioni minori una adeguata rappresentanza fra gli eletti della coalizione medesima.

La possibilità offerta all'elettore di un candidato minoritario di esprimere anche un voto di convergenza per un altro candidato fornisce lo spunto per alcune considerazioni di ordine politico. Innanzi tutto l'elettore in parola, che teme che il suo voto principale possa andare disperso, sa di poter rientrare nel «peso» di tutto il restante elettorato mediante l'altro voto (di convergenza) e quindi può esprimere più serenamente il proprio suffragio con il voto principale. Quest'ultimo, peraltro, conserverà tutto il proprio significato politico (di protesta, di adesione ad una linea programmatica od altro) anche se non avrà concorso per l'elezione di nessun senatore. Non sarà così scoraggiata in partenza la presentazione di candidature che si presume resteranno minoritarie. Ma la valutazione più importante politicamente sarà quella che faranno i candidati ed i partiti stessi, i quali - sulla base del risultato complessivo della votazione del primo turno, ed in particolare del voto di convergenza - dovranno scegliere in quale modo coalizzarsi per proporre all'elettorato del secondo turno un programma, dei candidati comuni e la formazione di un Esecutivo che riterranno capaci di riscuotere il maggiore consenso. È ovvio che, al fine di mantenere integro, in questa circostanza, il ruolo dei partiti politici, i voti di convergenza espressi non potranno avere valore cogente per i partiti stessi, ma è anche evidente che ciascun partito non potrà

trascurare le indicazioni trasmesse dal proprio elettorato nel momento in cui questo ha espresso il proprio favore al suo candidato. La principale di queste indicazioni è costituita, naturalmente, dalla maggioranza dei voti di convergenza espressi da quello stesso elettorato verso un altro candidato, un altro simbolo; ma ve ne sono ovviamente altre che potrebbero assumere valori significativi (il totale dei voti di convergenza espressi, la corrispondente convergenza espressa dagli elettori di altri candidati, la loro variazione nel tempo e così via) che non possono essere trascurati nella valutazione complessiva del significato politico della risposta elettorale. La comparazione fra tutti i gradi di convergenza comunque espressi, per tutti i possibili accoppiamenti dei diversi simboli, ma in particolare per quelli destinati a costituire il «nucleo forte» dell'auspicata alleanza, fornirà gli elementi indispensabili per la valutazione della coalizione maggiormente suggerita dall'elettorato.

Il complesso dei dati ricavabili con l'introduzione del voto di convergenza consente di disporre di una ricchezza di elementi che non è neppure paragonabile con quella desumibile dall'attuale voto, espresso in modo rigido e senza possibili alternative. Si tratta - si potrebbe dire - di un grande sondaggio di opinione, condotto, però, con tutte le garanzie che offre un sistema elettorale e, soprattutto, esteso all'intero corpo e non ad un trascurabile campione di esso.

È possibile, forse, che una tale proposta susciti, almeno inizialmente, qualche perplessità nei partiti, che hanno sempre presentato i loro candidati sostenuti da programmi, linee politiche, tradizioni culturali, idealità sociali e trascorsi storici differenti e difficilmente si sentirebbero disponibili a modificare schemi mentali e politici per essi consolidati, anche di fronte ad un forte diverso pronunciamento dell'elettorato. La prima risposta a questa obiezione è che di fronte ad un chiaro responso democratico non si deve aver paura; la seconda è che - proprio tenendo presenti queste preoccupazioni - si è ritenuto di dover dare al voto di

convergenza solo un valore consultivo, facendo tuttavia osservare che questa espressione dell'elettorato costituisce comunque un elemento in più, un nuovo sistema democratico di indagine politica finora sconosciuto, che potrà avere in futuro sviluppi oggi impensabili.

È molto difficile prevedere quale potrebbe essere la percentuale di senatori eletti al primo turno, con la nuova normativa proposta; è certo, tuttavia, che tale percentuale sarà tanto più alta quanti più elettori si gioveranno in modo univoco del voto di convergenza. Saranno favoriti cioè quei candidati i quali, avendo già un forte sostegno dall'elettorato del gruppo cui appartengono, potranno anche godere del favore (o, se si vuole, del gradimento, della popolarità, della stima) della restante parte dell'elettorato, in misura tale che possano essere considerati «preferibili» dalla maggioranza assoluta del collegio. E questo è un risultato certamente non di poco conto.

Non si ritiene, ovviamente, che la presente proposta, anche se considerata congiuntamente con quella che si presenta per la Camera, possa esaurire tutte le questioni connesse con l'accennata riforma generale delle istituzioni, dalle più qualificanti - che riguardano la struttura stessa dello Stato democratico - a quelle che si riferiscono

alla corrente conduzione della cosa pubblica e all'esigenza di ridurre comunque l'invadenza delle istituzioni stesse da parte dei partiti, ridando alle categorie professionali le funzioni che ad esse devono competere. È convinzione, tuttavia, che la stessa proposta si muova secondo alcune delle linee che dovranno essere percorse dalla più generale riforma nell'intento di conseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi fondamentali:

una più accentuata partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica, senza tuttavia scadere nell'interferenza in compiti decisionali che sono e debbono restare prerogativa del Parlamento;

la stabilità dell'Esecutivo, fondata sulla base di una fiducia e di un mandato popolare chiaramente espressi, che è la premessa di un'accettabile governabilità.

L'impianto del disegno di legge proposto si muove su queste linee fondamentali, che non sembra possano essere messe in discussione. Non sono tuttavia da intendere come rigidamente indispensabili a detto impianto alcune delle particolari norme proposte - quali, ad esempio, quelle concernenti il periodo di intervallo fra primo e secondo turno, eccetera - che, entro certi limiti, potrebbero essere variate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono integrate e modificate in conformità di quanto stabiliscono i seguenti articoli della presente legge.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico che adegui alle norme e ai principi di essa le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, e le tabelle allegate, che non siano state abrogate, espressamente o implicitamente. Il predetto testo unico dovrà essere altresì armonizzato con la normativa relativa alle elezioni per la Camera dei deputati.

Art. 2.

1. Le votazioni si svolgono in due turni, ciascuno nell'arco di una sola giornata, coincidenti con quelli per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. Al primo turno ogni elettore dispone di un voto, di seguito definito «voto diretto», da attribuire ad uno dei candidati presenti nel collegio. L'esercizio di questo voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.

2. L'elettore ha facoltà di esprimere, contestualmente ma separatamente, nell'apposito distinto riquadro minore, che riporta, nella stessa scheda, tutti i contrassegni dei candidati presenti nel collegio, anche un secondo voto, di seguito definito «voto di convergenza», per un altro candidato che

rappresenta una diversa formazione politica e che egli ritenga anche idoneo a rappresentare il collegio al Senato della Repubblica, in una coalizione con l'altra formazione politica votata.

3. Il voto di convergenza eventualmente espresso, nel riquadro minore della scheda, per lo stesso contrassegno votato nel riquadro maggiore è nullo.

4. Se l'elettore avrà segnato il solo voto di convergenza nel riquadro minore e nessun'altra indicazione nel riquadro maggiore che possa far intendere che abbia votato un diverso contrassegno, il voto è valido come voto diretto e nullo come voto di convergenza.

5. Più voti di convergenza per contrassegni diversi da quello votato nel riquadro maggiore sono nulli, ma non rendono nullo il voto diretto.

Art. 4.

1. In seguito alle votazioni del primo turno l'ufficio elettorale circoscrizionale determina per ciascun candidato la cifra individuale «diretta» e la cifra individuale «composta».

2. La cifra individuale diretta è data dal totale dei voti validi diretti ottenuti dal candidato nell'ambito del collegio.

3. La cifra individuale composta è data dalla somma della cifra individuale diretta più la somma dei voti di convergenza ricevuti dallo stesso candidato, nell'ambito dello stesso collegio, da elettori che abbiano espresso il voto diretto per altri candidati.

Art. 5.

1. L'ufficio elettorale regionale, sulla base delle risultanze che gli saranno state trasmesse dagli uffici circoscrizionali riguardanti le votazioni del primo turno, proclama eletti in ciascun collegio:

a) quei candidati che abbiano raggiunto una cifra individuale diretta non inferiore al 50 per cento dei voti validi diretti espressi nel collegio stesso;

b) quei candidati che, pur non avendo raggiunto la percentuale di cui alla lettera a), risultino primi sia nella graduatoria delle cifre individuali dirette sia in quella delle cifre individuali composte, avendo però raggiunto, con questa seconda cifra, il detto 50 per cento dei voti validi diretti espressi.

2. In ogni caso non saranno proclamati eletti candidati la cui cifra individuale, diretta nell'ipotesi di cui alla lettera a) e composta nell'ipotesi di cui alla lettera b), non abbia raggiunto il 25 per cento degli elettori iscritti nel collegio.

3. Il candidato eletto in più collegi deve esercitare la facoltà di opzione entro il termine che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni preparatorie del secondo turno elettorale nei termini prescritti; in mancanza, l'opzione si intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti diretti.

Art. 6.

1. Il secondo turno elettorale ha luogo nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione degli eletti al primo turno a termini dell'articolo 5.

2. Sono candidati di diritto, per ciascun collegio, al secondo turno i quattro candidati del primo turno, che siano risultati, rispettivamente:

a) primo o secondo nella graduatoria delle cifre individuali dirette;

b) primo o secondo nella graduatoria delle cifre individuali composte.

3. Nel caso di coincidenza di una o due delle posizioni indicate alla lettera a) con quelle indicate alla lettera b), subentreranno, in sostituzione, altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria derivante, per ciascuno, dalla somma delle cifre individuali, diretta e composta.

Art. 7.

1. La dichiarazione dell'accettazione delle candidature di cui all'articolo 6 è implicita nella dichiarazione originaria di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni. È ammessa rinuncia solamente per i candidati facenti parte, nello stesso collegio, di un medesimo raggruppamento, come definito al successivo articolo 8; rinuncia che deve essere dichiarata, entro il termine fissato dallo stesso decreto presidenziale di cui all'articolo 5 e con atto autenticato da notaio, dai delegati dei candidati del medesimo raggruppamento che intendano avvalersi di tale facoltà. In ogni caso le dette rinunce, a pena di nullità di tutte le dichiarazioni presentate per il medesimo raggruppamento, dovranno far salva la partecipazione in ciascun collegio di almeno uno dei candidati di ciascun raggruppamento e di due candidati nel caso in cui tutti i candidati ammessi appartengano allo stesso raggruppamento.

Art. 8.

1. Costituiscono raggruppamento i gruppi di candidati ammessi e presenti al secondo turno, che, entro il termine fissato dal decreto presidenziale di cui all'articolo 5 e con atto autenticato da notaio, abbiano dichiarato, per mezzo dei propri rappresentanti nominati a norma dell'articolo 14 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, l'appartenenza ad una medesima coalizione con altri gruppi, depositando contestualmente contrassegno e denominazione della coalizione stessa. Non è ammessa la partecipazione di uno stesso gruppo di candidati a più di un raggruppamento.

2. Il candidato collegato in un gruppo singolo adotta lo stesso contrassegno adottato al primo turno. I candidati collegati in gruppi formanti un raggruppamento adottano il contrassegno del raggruppamento stesso.

3. L'elettore dispone di un solo voto, che può essere dato ad un solo candidato, anche nel caso vi siano più candidati con lo stesso contrassegno di raggruppamento. Il voto dato a due o più candidati non è valido agli effetti del calcolo delle cifre individuali; è invece valido agli effetti della cifra elettorale di raggruppamento se dato a due o più candidati con il medesimo contrassegno del raggruppamento stesso.

Art. 9.

1. L'ufficio elettorale regionale, esaurite le votazioni del secondo turno:

a) determina la cifra elettorale per ogni gruppo singolo non coalizzato e per ogni raggruppamento di più gruppi appartenenti ad una medesima coalizione;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo e raggruppamento.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo singolo non coalizzato è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 5. La cifra elettorale di ogni raggruppamento è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati dei gruppi costituenti il raggruppamento stesso, nei medesimi collegi.

3. La cifra individuale viene determinata con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni.

4. Le modalità per l'assegnazione del numero dei seggi da coprire al secondo turno elettorale sono quelle di cui ai commi quarto, quinto e sesto del medesimo articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, con l'avvertenza che sono da considerare sia le cifre elettorali dei gruppi singoli non coalizzati, sia quelle dei raggruppamenti coalizzati.

5. Le modalità per la proclamazione degli eletti al secondo turno sono quelle di cui al settimo comma del citato articolo 19 della legge n. 29 del 1948, con l'avvertenza che, anche per quanto riguarda i raggruppamenti, dovrà aversi un'unica graduatoria di tutti i candidati comunque appartenenti ai gruppi coalizzati.